

in meno, mentre per lo stabilimento di tessitura di Praia a Mare, dove sono impiegati circa 191 lavoratori, la chiusura viene annunciata come inevitabile;

nel caso della tessitura calabrese negli ultimi tre anni la Marzotto aveva investito nella realizzazione di un progetto per ampliare il vecchio stabilimento Marlane (Praia a Mare) e comprare nuovi macchinari e impianti; il costo di questo progetto è stato di circa 9 milioni di euro dei quali 6,5 ottenuti da finanziamento pubblico. Ne sono già stati spesi 4, ma adesso il progetto sembra bloccarsi (*Il Sole 24 ore* — 16 settembre 2003) —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché venga revocata la mobilità prevista per i lavoratori degli stabilimenti di Piovene Rocchette e di Praia a Mare;

se non ritenga opportuno intervenire, vista l'entità dei finanziamenti pubblici, affinché venga aperto un tavolo di trattativa per fare chiarezza sul merito e sul metodo con cui la Marzotto sta portando avanti i piani di ristrutturazione.

(4-07449)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Tecno Jacket, gruppo Francis S.p.A. di Regalbuto (Enna), produttrice di giacche a uso nautico, gode di sgravi contributivi fiscali e del finanziamento ai sensi della legge n. 488 del 1992;

risulta all'interrogante che i lavoratori dallo scorso anno percepiscono come stipendio un acconto mensile pari a circa 480 euro in ragione di una presunta crisi dell'azienda;

la drastica riduzione dello stipendio è stata conseguente all'applicazione di un nuovo contratto di lavoro che oltre a penalizzare gravemente i lavoratori sul piano economico ha effetti devastanti sotto l'aspetto previdenziale;

un accordo sottoscritto il 7 maggio 2003 stabiliva la calendarizzazione per la corresponsione degli emolumenti arretrati dei dipendenti relativamente ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre tredici mensilità 2002, e gennaio, febbraio, marzo 2003;

il suddetto accordo è stato disatteso e gli arretrati sono stati pagati solo ai lavoratori che hanno sottoscritto, in data 12 giugno 2003, presso l'UPLMO di Enna, una decurtazione del salario;

questa scelta arbitraria ha avuto il solo obiettivo di colpire i lavoratori cancellando ogni loro rivendicazione e isolando quelli che in questi mesi si sono battuti per la tutela dei diritti;

la Tecno Jacket è una azienda in espansione e ai lavoratori è stato chiesto frequentemente lavoro straordinario;

lo stipendio corrisposto ai lavoratori è inferiore persino al sussidio del reddito minimo di inserimento o alla pensione sociale o all'importo della soglia minima di povertà;

i lavoratori hanno già effettuato alcune giornate di sciopero ininterrotte a cui seguiranno altre iniziative di mobilitazione già proclamate —:

se non ritenga necessario intervenire allo scopo di interrompere qualunque tipo di intervento di tipo economico a sostegno della Tecno Jacket;

quali misure ritenga di dover attivare per garantire i lavoratori e la loro prospettiva occupazionale. (4-07452)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta immediata:

MARRAS, MASSIDDA, VITALI, CUCCU, BLASI, ZAMA, MISURACA, AMATO, FAL-LICA, CALIGIURI, GIUDICE, MARI-NELLO, NUVOLI, SAVO, LECCISI e

GIOACCHINO ALFANO — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge n. 49 del 2003, convertito dalla legge n. 119 del 2003, in materia di quote latte, era stato previsto un trattamento di favore per gli allevamenti afflitti dal problema del morbo della « lingua blu » e dal conseguente divieto di movimentazione dei capi, in relazione al superamento delle quote latte assegnate per la campagna 2002-2003;

viceversa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) non ha ritenuto di dover valutare questa situazione di svantaggio nei termini previsti dal decreto-legge n. 49 (articolo 9, comma 3; articolo 10, comma 30), comminando multe che per regioni colpite dal morbo della « lingua blu » sono state pari a: 3 milioni e 348 mila euro per la Sardegna; 19 milioni di euro per la Puglia; 5 milioni di euro per la Sicilia; 1,3 milioni di euro per la Campania; 540.000 euro per la Basilicata; 4 milioni di euro per il Lazio; 90.000 euro per la Calabria e 65.000 euro per la Toscana: va osservato che Calabria e Toscana avrebbero pagato un conto assai più salato se, ai sensi decreto-legge n. 49 del 2003, non avessero potuto compensare le quote con le proprie zone montane o svantaggiate;

il tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui gli allevatori sardi avevano inviato richiesta di sospensiva, evidenziando la situazione descritta, l'ha rigettata, con la conseguenza che gli allevatori sono stati costretti a pagare, anche al fine di evitare le pesanti sanzioni previste per i ritardatari;

la vicenda in oggetto rischia di danneggiare fortemente la capacità economica degli allevatori in diverse regioni —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di consentire il ricalcolo delle sanzioni nei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 49 del 2003, provvedendo alla restituzione delle somme

che gli interroganti ritengono illegittimamente determinate e percepite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

(3-02684)

* * *

SALUTE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003 l'ordinanza « contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni di cani potenzialmente pericolosi » emanata il 9 settembre 2003 dal Ministro della salute;

fatto salvo il meritorio intento di contrastare il preoccupante fenomeno delle aggressioni di cui si sono resi protagonisti diversi animali nelle ultime settimane, e fatto salvo l'intento di diffondere un atteggiamento responsabile da parte dei proprietari degli animali, appare evidente che il provvedimento emanato presenta limiti tali da risultare di scarsa efficacia per affrontare un problema così delicato e complesso;

uno dei principali limiti del provvedimento sta nel fatto che l'elenco di razze potenzialmente pericolose a cui fa riferimento l'ordinanza prevede, in modo del tutto ingiustificato sotto il profilo etologico, l'inclusione di tipi di cani con profili comportamentali diversi;

è condivisa la necessità di introdurre il divieto di selezionare o incrociare razze di cani per svilupparne l'aggressività, ma sembra di difficile attuazione perché non è chiaro come si possa dimostrare che un incrocio sia stato fatto per sviluppare l'aggressività negli animali, tenendo conto che buona parte dell'aggressività degli individui non è determinata geneticamente,